



Dipartimento Salute e Sicurezza


Quale ruolo RIs/Rsu

La salute non si regala, non si vende e non si contratta.....

Rocco PELLEGRINO

martedì 3 ottobre 2017

E' importante conoscere le fonti del diritto.....



Diapositiva 2

V1 Al primo livello della gerarchia delle fonti, si pongono la Costituzione, le leggi costituzionali e gli statuti regionali (delle regioni a statuto speciale). La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, è composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12); individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); detta la disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione italiana viene anche definita lunga e rigida: "lunga" perché non si limita "a disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e delle produzioni delle leggi", riguardando anche altre materie[1], "rigida" in quanto per modificare la Costituzione è richiesto un iter cosiddetto aggravato (vedi art. 138 Cost.). Esistono inoltre dei limiti alla revisione costituzionale.

Vidoc; 21/09/2017

V2 Fonti primarie

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le Norme derivanti da trattati internazionali, cui seguono Direttive e regolamenti comunitari.[2] I trattati internazionali, con speciale riferimento ai trattati antiterrorismo e al Trattato del Nord Atlantico (NATO), e le fonti del diritto dell'Unione europea dotati di efficacia vincolante, nella specie di regolamenti o di direttive. I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni Paese facente parte dell'Unione europea in un determinato arco di tempo. A queste, si sono aggiunte poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea "dichiarative" del Diritto Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984).

Fonti primarie sono poi le leggi ordinarie, gli statuti regionali (regioni a statuto ordinario), le leggi regionali e quelle delle province autonome di Trento e Bolzano. Le leggi ordinarie sono promulgate dal Parlamento, secondo la procedura di cui gli artt. 70 ss. Cost.

Regolamenti parlamentari

Ultime fonti primarie sono gli atti aventi forza di legge (nell'ordine decreti legge e decreti legislativi)

Vidoc; 21/09/2017

V3 Fonti secondarie

Al di sotto delle fonti primarie, si collocano i regolamenti governativi, seguono i regolamenti ministeriali, amministrativi e prefettizi e di altri enti pubblici territoriali (regionali, provinciali e comunali).

Vi è poi la giurisprudenza, in particolare le sentenze di giurisdizioni superiori.

Vidoc; 21/09/2017

V4 Fonti terziarie

All'ultimo livello della scala gerarchica, si pongono gli usi e le consuetudini. Questa è prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta, sono ammesse ovviamente solo consuetudini secundum legem e praeter legem non dunque quelle contra legem un cenno a parte meritano le consuetudini costituzionali, che talvolta regolano i rapporti tra gli organi supremi dello stato poiché consistono in comportamenti ripetuti nel tempo per ovviare a determinate norme costituzionali lacunose.

Vidoc; 21/09/2017

FONTI DEL DIRITTO

STATALI	NON STATALI
Fonti costituzionali:	Fonti primarie:
Costituzione e leggi costituzionali	- statuti regionali
statuti regionali	leggi regionali
	leggi provinciali di Trento e Bolzano
Fonti primarie:	referendum
leggi ordinarie	Fonti secondarie:
decreti legge	regolamenti regionali
decreti legislativi	regolamenti provinciali
referendum	regolamenti comunali
Fonti secondarie:	consuetudini
regolamenti del potere esecutivo	ACCORDI
criteri di efficacia normativa delle fonti	
Criterio gerarchico:	1. la norma di grado superiore modifica o abroga quella di grado inferiore
	2. la norma di grado inferiore non può modificare o abrogare quella di grado superiore
	3. due norme di pari grado possono modificarsi in base al criterio cronologico
	Criterio cronologico: la norma più recente modifica o abroga quella precedente di pari grado

La storia della rappresentanza.....



- ▶ "nessuno dovrà più morire per un pezzo di pane" . 1902 - Giuseppe Di Vittorio

RSA Legge 300/70



RSU accordo 23 luglio 93

RLS D.Lgs.626/94

RLS D.Lgs.81/2008



Art. 9 Legge 300/70 (Tutela della salute e dell'integrità fisica)

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ;

b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva .

Nell'ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento .

Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale)

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del Codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio. Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.



Ruolo del RSU:

La RSU viene istituita con l'accordo interconfederale del 23 luglio del 1993 e ha il diritto alle informazioni sull'organizzazione dell'impresa, può negoziare a livello aziendale tutto quanto non contravviene in ordine alla « gerarchia delle fonti ».

Significato di NEGOZIARE: dal latino *nec otium* – NON OZIO
negotium - negozio, *negoziare*, negoziante, negoziato

[Art.42 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165](#)

Ruolo del RLS:

Con la Direttiva n. 89/391/CEE recepita dal D.Lgs. 626/94, viene introdotta la figura del RLS per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda i problemi della protezione della loro sicurezza e salute durante il lavoro.

Art. 47 D.Lgs.81/2008 : Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle **rappresentanze sindacali in azienda**. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali⁵⁸, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
 - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
 - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



FCA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

SENTENZA N. 231 ANNO 2013

La mattina del 3 novembre 1957, poche ore prima di morire, Giuseppe Di Vittorio tiene l'ultimo discorso ai dirigenti e agli attivisti sindacali di Lecco e pronuncia questa frase.



Quando si ha la piena consapevolezza di servire una grande causa, una causa giusta, ognuno può dire alla propria donna, ai propri figliuoli, affermare di fronte alla società, di avere compiuto il proprio dovere fino in fondo. **Buon lavoro, compagni.**

L'importante ruolo del RLS...


Il Rls deve essere una buona « antenna », parlare quando è necessario, avere la capacità di mettere in relazione i fatti, non fermarsi di fronte a rapide soluzioni e saper comunicare nelle varie forme: verbali e scritte.

Si parla quando si è autorevoli, si scrive quando bisogna conquistare l'autorevolezza.....


Rischi importanti presenti nel settore dell'igiene ambientale !



Rischio biologico



Rocco PELLEGRINO



Movimentazione manuale carichi

martedì 3 ottobre 2017



Grazie per l'attenzione !

<http://rlstorino.cgiltorino.it>